Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 26 agosto 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1977, n. **1258.**

Attuazione della delega di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, contenente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo economico;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 13 della predetta legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Comunicazione al C.I.P.I. dei bilanci di esercizio certificati da parte delle imprese beneficiarie

Le imprese quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a dieci miliardi di lire, determinato ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le quali realizzano progetti d'investimento agevolati con le disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, istituito con l'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, devono presentare al C.I.P.I., per il tramite del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello durante il quale è stata concessa l'agevolazione, il proprio bilancio certificato da società aventi i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 2.

Sospensione delle agevolazioni per mancato rispetto della condizione relativa alla redditività

I benefici di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono sospesi qualora la redditività del progetto risulti per due esercizi consecutivi inferiore del 50 % alla redditività prevista nella relazione di cui al primo comma dell'art. 6 della richiamata legge, da calcolare come percentuale del costo del progetto e che può essere stabilita in misura diversa per ciascun esercizio. I benefici sono ripristinati a decorrere dall'esercizio nel quale la redditività, al netto dei maggiori oneri finanziari conseguenti alla sospensione dell'agevolazione, risulti recuperata almeno nella misura minima. I provvedimenti di sospensione e di ripristino sono deliberati dal C.I.P.I., su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui al sesto comma del predetto art. 4.

Nei casi di sospensione dei benefici cessa l'erogazione all'impresa dei contributi previsti dalle lettere *b*), *c*) ed *e*) del primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675; per i mutui di cui alla lettera *a*) del primo comma dello stesso art. 4 l'impresa è tenuta a corrispondere gli interessi nella misura del tasso di riferimento in vigore al momento della stipulazione.

La redditività del progetto è determinata sulla base dei risultati di esercizio, al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito, rilevati dal conto dei profitti e delle perdite presentato con il bilancio ai sensi del precedente art. 1 o, per le imprese che non vi siano tenute, con il bilancio di esercizio appositamente comunicato.

Nel caso che il progetto interessi soltanto una parte dell'impresa la redditività è calcolata sulla base di un apposito prospetto, da allegare al bilancio, dei costi e dei ricavi relativi alla parte stessa, imputati secondo criteri preventivamente stabiliti nella relazione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il controllo sulla redditività decorre dal secondo esercizio successivo al compimento del progetto e cessa comunque quando l'ammontare dei risultati relativi al progetto sia pari all'ammontare dei costi finanziati con il concorso dei benefici.

In caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia o del settore interessato il C.I.P.I. può sospendere l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi. La sospensione non può avere effetto per ciascun progetto per un periodo superiore a tre anni, anche non consecutivi. La deliberazione del Comitato deve essere comunicata entro trenta giorni al Parlamento e alle regioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 41

LEGGE 5 agosto 1978, n. **484**.

Disciplina della informazione scientifica e della pubblicità dei farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e, a partire dalla sua costituzione, il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto il prontuario terapeutico di cui all'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, valido anche per l'assistenza erogata dagli enti mutuo-previdenziali fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, previa proposta di un comitato composto:

dal Ministro della sanità che lo presiede;

dal direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità;

dal direttore dell'Istituto superiore di sanità;

dai direttori dei laboratori di farmacologia e di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanità;

da sette esperti designati dal Ministro della sanità, scelti fra docenti universitari di farmacologia e di medicina clinica e fra medici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le strutture del Servizio sanitario nazionale e, fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del predetto Servizio, fra medici e farmacisti dipendenti da strutture pubbliche di diagnosi e cura o convenzionati con enti erogatori di assistenza farmaceutica in regime mutuo-previdenziale;

da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da due esperti di economia sanitaria designati dal Ministro della sanità su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche;

da tre esperti designati dalle regioni. Essi vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra gli esperti designati uno ciascuno dalle regioni e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, uno dalla provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario dei ruoli direttivi del Ministero della sanità.

Il comitato di cui al primo comma è nominato, entro il 30 novembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, ed è rinnovato ogni tre anni.

Il prontuario terapeutico deve uniformarsi ai princìpi dell'efficacia terapeutica, della economicità del prodotto, della semplicità e chiarezza nella classificazione e dell'esclusione dei prodotti da banco.

Detto prontuario deve prevedere un elenco di medicinali esenti dalla partecipazione alla spesa da parte degli utenti, individuati in base ai seguenti criteri:

1) efficacia terapeutica riconosciuta sulla base di dati scientifici controllati;

2) presenza di una sola sostanza, salvo eccezioni in cui siano realizzate proprietà non attribuibili ai singoli componenti separatamente;

3) necessità per il trattamento di affezioni rilevanti sul piano sociale che esigono terapie di lunga durata o per il trattamento di situazioni di emergenza clinica.

Il Ministro della sanità provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con la procedura di cui al presente articolo.

Art. 2.

A decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, coloro che hanno diritto all'assistenza farmaceutica in virtù di

assicurazione obbligatoria sono tenuti a corrispondere una quota del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci non compresi nell'elenco dei medicinali esenti, nonchè del prezzo di vendita dei galenici officinali, nella seguente misura:

a) per ogni confezione di specialità medicinale di prezzo sino a L. 1.000: L. 200;

b) per ogni confezione di specialità medicinale di prezzo superiore a L. 1.000 sino a L. 3.000: L. 400;

c) per ogni confezione di specialità medicinale di prezzo superiore a L. 3.000: L. 600.

Le quote di cui al precedente comma in regime di assistenza diretta sono versate dagli assistiti al farmacista all'atto del prelievo del medicinale e sono escluse dal rimborso in regime di assistenza indiretta.

Art. 3.

Ai titolari di pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, viene corrisposto in via forfettaria un rimborso nella misura di L. 10.000 dell'onere di cui all'articolo 2 della presente legge.

A tale rimborso si provvede in sede di erogazione della tredicesima mensilità. Per l'anno 1978 il rimborso ammonta a L. 4.000.

Art. 4.

Le quote attualmente previste nel prontuario terapeutico sono abolite ed assorbite dalle quote previste dall'articolo 2.

Art. 5.

Le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa previste dall'articolo 2 della presente legge devono essere indicate a stampa a cura del produttore per ciascun farmaco sulle fustelle delle confezioni, accanto al prezzo di vendita al pubblico.

I farmaci in deposito presso l'industria, per la distribuzione presso i grossisti e, per la vendita, presso le farmacie possono essere esitati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge anche senza l'adempimento di cui al primo comma. In tale periodo per la cessione agli assistiti, le farmacie indicheranno sulla ricetta la quota di partecipazione prevista dall'articolo 2. Trascorso tale periodo l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere apposta dall'industria, dai grossisti e dai farmacisti mediante un bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale. Il titolare di farmacia è tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l'indicazione relativa alle quote di partecipazione degli assistiti alla spesa di cui all'articolo 2.

La richiesta di pagamento delle ricette spedite agli enti assicuratori deve essere effettuata sulla base del prezzo di vendita al pubblico, decurtato dell'importo delle quote riscosse.

Art. 6.

E' vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità presso il pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica e comunque di quelli contenuti nel prontuario terapeutico approvato con il decreto ministeriale 19 ottobre 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sino a quando la materia non sarà disciplinata dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della sanità determina con proprio decreto i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli indicati nel precedente comma, tenuto conto delle direttive in materia della Comunità economica europea e del programma biennale per l'informazione scientifica sui farmaci di cui al successivo articolo 7.

Art. 7.

Il Ministro della sanità, sentiti le regioni e il Consiglio superiore di sanità, tenuto conto delle direttive comunitarie e valutate le osservazioni che perverranno dall'Istituto superiore di sanità e dagli istituti universitari e di ricerca anche dell'industria farmaceutica, predispone un programma biennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria, e detta norme per la regolamentazione del predetto servizio e dell'attività degli informatori scientifici.

Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, le istituzioni sanitarie pubbliche e le imprese titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei farmaci svolgono informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della sanità.

Il programma per l'informazione scientifica deve, altresì, prevedere i limiti e le modalità per la fornitura al medico chirurgo di campioni gratuiti di farmaci, i quali, dopo il compimento di un anno dalla immissione in commercio, possono essere spediti dalle imprese produttrici solo su richiesta scritta del medico chirurgo ed in quantità strettamente necessaria alla loro utilizzazione terapeutica.

Art. 8.

Fino all'insediamento del comitato di cui all'articolo 1, primo comma, alla revisione del prontuario terapeutico e alla definizione dell'elenco dei medicinali esenti dalla partecipazione alla spesa, previsti dall'articolo 1, quinto comma, si provvede secondo le modalità stabilite, per l'aggiornamento del prontuario, dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — ANSELMI — MORLINO — PANDOLFI — SCOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1978.

Sostituzione di due componenti il comitato per le agevolazioni di credito all'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623;

Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1975, n. 172;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 172;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dell'on. Gian Aldo Arnaud e dell'on. Gianuario Carta;

Decreta:

Del comitato interministeriale incaricato di formulare proposte per la concessione del contributo in conto interessi su mutui a favore di imprese editrici e stampatrici e delle agenzie di stampa di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172 ed incaricato altresì di formulare proposte per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui speciali di cui all'art. 6 della legge sopracitata, sono chiamati a far parte:

Bressani on. Giorgio, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

Sinesio on. Giuseppe, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro,

in sostituzione rispettivamente dell'on. Gian Aldo Arnaud e dell'on. Gianuario Carta.

Roma, addì 12 maggio 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1978
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 323

(6767)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Soppressione dell'aerogramma da L. 110.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 18 gennaio 1960, con il quale si autorizzava l'emissione, fra l'altro, di un aerogramma da L. 110, e se ne fissavano le caratteristiche;

Riconosciuta l'opportunità di dichiarare fuori corso il predetto aerogramma, in quanto non conforme alle dimensioni minime stabilite dalla tabella 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, e non rispondente alla tariffa in vigore;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1430 del 26 gennaio 1978;

Decreta:

Articolo unico

E' dichiarato fuori corso, con effetto a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'aerogramma da L. 110, citato nelle premesse.

L'aerogramma in parola potrà essere ammesso al cambio, purché non sciupato né perforato, nei due mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1978

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
MAZZARRINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 26 Poste, foglio n. 8

(6086)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 247, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1974-78 ed è stato nominato membro del Consiglio stesso il dott. Sabino Scarponi, direttore generale del lavoro marittimo e portuale;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1978, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dirigente superiore dott. Nicola Geremicca a decorrere dal 1° febbraio 1978 è preposto alla Direzione generale del lavoro marittimo e portuale con le funzioni di direttore generale in sostituzione del dott. Sabino Scarponi collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Nicola Geremicca, dirigente generale del lavoro marittimo e portuale, è stato nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del dott. Sabino Scarponi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Marina mercantile, foglio n.* 164

(6232)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1978.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per i ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali per la tenuta del ruolo agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio e in particolare l'art. 8 che dispone la costituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali di cui all'art. 4 della legge stessa;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1969, recante norme di attuazione della legge sopra indicata;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1975, riguardante la ricostituzione della suddetta commissione centrale;

Visti il decreto ministeriale 26 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1976, il decreto ministeriale 13 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1977, nonché il decreto ministeriale 6 settembre 1977, registrato il 30 settembre stesso anno, riguardanti la sostituzione di alcuni componenti la commissione suddetta;

Considerato che il dott. Condini Mario, membro effettivo, designato dalla Fisascat - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nuova designazione pervenuta dalla suddetta Federazione;

Decreta:

Il dott. Iacoponi Ennio già membro supplente designato dalla Fisascat - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo, è nominato membro effettivo della sopracitata commissione centrale in sostituzione del dott. Condini Mario; il sig. Piranomonte Gaspare, designato dalla medesima organizzazione, è nominato membro supplente della stessa commissione centrale, in sostituzione del dottor Iacoponi Ennio; ambedue con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1978
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 303

(6554)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1978.

Autorizzazione al comune di Parma a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1964, con il quale il comune di Parma, per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura, venne autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 150.000.000 ed ottenne un contributo straordinario annuo di L. 8.727.000, per anni 15, pari al 60% del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione consiliare n. 228/25 del 15 marzo 1977 del comune di Parma, divenuta esecutiva a seguito del controllo del comitato regionale, sezione di Parma, n. 7648 del 25 marzo 1977 per decorrenza dei termini previsti per legge, e riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 13.000.000 per la maggiore spesa necessaria per la completa realizzazione dell'opera;

Vista la documentazione prodotta dal comune a giustificazione della maggiore spesa;

Ritenuta la necessità di provvedere in ordine al relativo finanziamento;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Decreta:

Art. 1.

Per l'ulteriore maggiore spesa relativa al completamento del nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma del dott. arch. Claudio Guzzon, il comune di Parma è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 13.000.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di detto mutuo è concesso a' termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 al comune di Parma un contributo straordinario nella misura di L. 926.000 annue (pari in cifra tonda al 60% dell'annualità di ammortamento del mutuo da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1975 fino all'esercizio 1989.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Parma il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 30 marzo 1978

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
SPERANZA

p. *Il Ministro dell'interno*
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1978
Registro n. 18 *Giustizia, foglio n.* 43

(6231)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1978.

Determinazione del valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, nei riguardi degli iscritti all'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824;

Considerato che il personale dell'amministrazione del lotto, giusta la legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, fruisce di trattamento di quiescenza a carico dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », ente morale avente personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia finanziaria e bilancio distinto da quello dello Stato, sottoposto alla tutela ed alla vigilanza del Ministero delle finanze;

Considerato che ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, occorre determinare le modalità per il calcolo del valore capitale dei benefici derivanti agli iscritti al predetto ente dall'applicazione delle citate leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824;

Considerato che nell'ultimo bilancio tecnico al 1° gennaio 1973 del predetto ente fondo è stato fatto riferimento alle tabelle di valutazione adottate per la compilazione dei bilanci tecnici al 1° gennaio 1970 dalle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, menzionate nel decreto ministeriale 12 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 9 marzo 1972;

Visti i coefficienti di capitalizzazione per il calcolo dei benefici derivanti dalla legge citata 24 maggio 1970, n. 336, riportati nelle tabelle I, II, III, IV, V e VI allegate al predetto decreto ministeriale 12 gennaio 1972;

Ritenuto che i predetti coefficienti di capitalizzazione possono essere applicati anche nei riguardi degli iscritti all'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto »;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione del predetto ente nella seduta del 21 dicembre 1977, firmata il 12 gennaio 1978, con la quale sono stati approvati i coefficienti e le tabelle in argomento nonchè la relativa relazione tecnico-attuariale;

Decreta:

Per il calcolo del valore capitale delle maggiori quote di assegno vitalizio derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, nei riguardi degli iscritti all'ente « Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », si applicano i coefficienti di capitalizzazione riportati nelle tabelle I, II, III, IV, V e VI allegate al decreto del Ministro del tesoro 12 gennaio 1972 e le norme annesse al presente decreto.

Ove gli aventi diritto alla data di pubblicazione del presente decreto risultino deceduti o decaduti dal diritto all'assegno vitalizio, i benefici previsti dalla legge in argomento debbono essere valutati, anzichè in valore capitale, nell'importo effettivamente corrisposto dall'ente fondo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1978

Il Ministro: MALFATTI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Norme per l'applicazione delle tabelle I, II, III, IV, V e VI

1) Il valore capitale del beneficio si determina moltiplicando l'importo annuo lordo del beneficio stesso per i coefficienti determinati come ai seguenti numeri 2) e 3).

2) I coefficienti vanno determinati in corrispondenza all'età del titolare della pensione o dei compartecipi, considerando tale età con riferimento:

a) alla data della cessazione dal servizio dell'iscritto qualora la cessazione stessa sia non anteriore al 1° gennaio 1969;

b) alla data del 1° gennaio 1969 nei casi in cui la cessazione dal servizio dell'iscritto sia avvenuta anteriormente a tale data.

Le età vanno espresse in anni interi, trascurando le frazioni non superiori a sei mesi computando per un anno quelle superiori.

3) I coefficienti predetti, distinti per i diversi tipi di trattamento:

a) per le pensioni dirette, sono riportati nella tabella I per i maschi e nella tabella II per le femmine e vanno riferiti all'età del titolare; essi tengono conto anche dei relativi oneri di riversibilità;

b) per le pensioni a favore di coniuge solo, sono riportati nella tabella III e vanno riferiti all'età del titolare;

c) per le pensioni a favore di coniuge e orfani minorenni sono riportati nella tabella IV e vanno riferiti all'età del coniuge e dell'orfano più giovane;

d) per le pensioni a favore di orfani minorenni, sono riportati nella tabella V e vanno riferiti all'età dell'orfano più giovane;

e) per le pensioni a favore di orfani maggiorenni inabili, sono riportati nella tabella VI e vanno riferiti all'età dell'orfano più giovane.

4) Nel caso di pensione a favore di orfani maggiorenni inabili compartecipi con altri superstiti, il valore capitale del beneficio si ottiene come somma dei valori capitali parziali risultanti in base alle due ipotesi degli orfani inabili soltanto e degli altri superstiti. In tale seconda ipotesi, il valore capitale parziale va commisurato alla differenza tra il beneficio relativo all'intero gruppo e quello relativo al caso degli orfani inabili soltanto.

Visto, *il Ministro delle finanze*
MALFATTI

TABELLA I

Coefficienti di cui alla lettera a) *del n.* 3) *delle annesse norme*
(M a s c h i)

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
20	21,119	42	17,839	64	11,474	86	3,809
21	21,028	43	17,616	65	11,121	87	3,557
22	20,930	44	17,386	66	10,767	88	3,318
23	20,829	45	17,151	67	10,413	89	3,096
24	20,724	46	16,907	68	10,040	90	2,888
25	20,609	47	16,657	69	9,664	91	2,694
26	20,501	48	16,398	70	9,286	92	2,510
27	20,379	49	16,133	71	8,908	93	2,339
28	20,252	50	15,861	72	8,526	94	2,182
29	20,120	51	15,583	73	8,139	95	2,034
30	19,982	52	15,299	74	7,792	96	1,903
31	19,837	53	15,008	75	7,375	97	1,779
32	19,687	54	14,711	76	7,004	98	1,667
33	19,541	55	14,411	77	6,641	99	1,570
34	19,530	56	14,104	78	6,282	100	1,484
35	19,201	57	13,793	79	5,930	101	1,402
36	19,026	58	13,478	80	5,592	102	1,321
37	18,844	59	13,156	81	5,265	103	1,228
38	18,657	60	12,830	82	4,950	104	1,136
39	18,463	61	12,498	83	4,645	105	1,035
40	18,262	62	12,163	84	4,356	106	0,856
41	18,055	63	11,822	85	4,077	107	0,464

Visto, *il Ministro delle finanze*
MALFATTI

TABELLA II

Coefficienti di cui alla lettera a) *del n.* 3) *delle annesse norme*
(F e m m i n e)

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
20	21,243	43	17,595	66	10,307	89	3,063
21	21,139	44	17,362	67	9,914	90	2,889
22	21,033	45	17,119	68	9,522	91	2,726
23	20,422	46	16,870	69	9,131	92	2,575
24	20,807	47	16,613	70	8,744	93	2,435
25	20,688	48	16,348	71	8,357	94	2,306
26	20,564	49	16,075	72	7,970	95	2,187
27	20,436	50	15,795	73	7,587	96	2,077
28	20,303	51	15,506	74	7,216	97	1,976
29	20,164	52	15,211	75	6,858	98	1,883
30	20,019	53	14,908	76	6,509	99	1,798
31	19,869	54	14,597	77	6,171	100	1,719
32	19,714	55	14,278	78	5,849	101	1,646
33	19,552	56	13,950	79	5,536	102	1,579
34	19,385	57	13,616	80	5,230	103	1,516
35	19,213	58	13,275	81	4,937	104	1,455
36	19,033	59	12,928	82	4,656	105	1,395
37	18,847	60	12,573	83	4,388	106	1,330
38	18,655	61	12,207	84	4,134	107	1,249
39	18,457	62	11,839	85	3,893	108	1,128
40	18,251	63	11,463	86	3,665	109	0,910
41	18,040	64	11,083	87	3,452	110	0,464
42	17,821	65	10,697	88	3,251		

Visto, *il Ministro delle finanze*
MALFATTI

TABELLA III

Coefficienti di cui alla lettera b) *del n.* 3) *delle annesse norme*

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
15	15,365	39	16,981	63	11,298	87	3,442
16	15,217	40	16,907	64	10,943	88	3,245
17	15,160	41	16,811	65	10,577	89	3,059
18	15,217	42	16,691	66	10,202	90	2,884
19	15,278	43	16,548	67	9,826	91	2,722
20	15,361	44	16,396	68	9,446	92	2,572
21	15,450	45	16,236	69	9,062	93	2,432
22	15,544	46	16,068	70	8,691	94	2,301
23	15,664	47	15,874	71	8,321	95	2,183
24	15,792	48	15,669	72	7,942	96	2,074
25	15,912	49	15,455	73	7,559	97	1,974
26	16,040	50	15,229	74	7,194	98	1,882
27	16,178	51	14,991	75	6,837	99	1,797
28	16,308	52	14,742	76	6,492	100	1,717
29	16,448	53	14,479	77	6,157	101	1,644
30	16,579	54	14,203	78	5,834	102	1,577
31	16,700	55	13,912	79	5,526	103	1,515
32	16,812	56	13,622	80	5,219	104	1,453
33	16,913	57	13,316	81	4,924	105	1,393
34	16,983	58	13,009	82	4,646	106	1,329
35	17,039	59	12,684	83	4,379	107	1,248
36	17,061	60	12,356	84	4,127	108	1,127
37	17,066	61	12,010	85	3,884	109	0,909
38	17,034	62	11,657	86	3,656		

Visto, *il Ministro delle finanze*
MALFATTI

TABELLA IV

Coefficienti di cui alla lettera c) del n 3) delle annesse norme

Età della vedova	ETA' DELL'ORFANO																					Età della vedova
	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
20	12,851	12,965	13,096	13,245	13,408	13,585	13,773	13,975	14,186	14,409	14,638	14,872	15,115	15,359	15,607	15,858	16,050	16,300	16,548	16,791	17,030	20
21	12,913	13,023	13,153	13,300	13,462	13,632	13,830	14,084	14,249	14,474	14,707	14 945	15,191	15,438	15,689	15,912	16,133	16,383	16,630	16,872	17,111	21
22	12,987	13,093	13,221	13,366	13,529	13,708	13,902	14,109	14,327	14,555	14,791	15,032	15,281	15,532	15,758	15,973	16,226	16,475	16,754	16,963	17,197	22
23	13,081	13,184	13,310	13,454	13,618	13,799	13,995	14,205	14,424	14,655	14,894	15,139	15,391	15,569	15,825	16,081	16,332	16,581	16,825	17,061	17,293	23
24	13,183	13,283	13,407	13,553	13,719	13,902	14,100	14,312	14,535	14,769	15,011	15,259	15,432	15,689	15,943	16,197	16,447	16,694	16,933	17,166	17,393	24
25	13,280	13,379	13,506	13,654	13,822	14,009	14,210	14,425	14,653	14,890	15,136	15,299	15,557	15,812	16,065	16,316	16,565	16,807	17,042	17,271	17,493	25
26	13,385	13,487	13,615	13,767	13,939	14,128	14,333	14,553	14,784	15,025	15,180	15,434	15,690	15,944	16,195	16,445	16,688	16,926	17,156	17,380	17,597	26
27	13,503	13,607	13,739	13,894	14,069	14,262	14,472	14,696	14,931	15,116	15,326	15,580	15,833	16,085	16,334	16,579	16,818	17,049	17,274	17,492	17,706	27
28	13,614	13,724	13,860	14,020	14,200	14,399	14,614	14,844	15,029	15,222	15,474	15,725	15,977	16,228	16,471	16,711	16,944	17,170	17,389	17,603	17,811	28
29	13,736	13,851	13,992	14,158	14,344	14,549	14,771	14,895	15,130	15,379	15,628	15,878	16,129	16,373	16,612	16,845	17,072	17,293	17,508	17,716	17,918	29
30	13,852	13,973	14,122	14,296	14,490	14,702	14,884	15,041	15,286	15,532	15,749	16,030	16,275	16,514	16,747	16,974	17,196	17,413	17,621	17,823	18,021	30
31	13,961	14,092	14,251	14,434	14,637	14,793	14,953	15,194	15,438	15,684	15,933	16,176	16,416	16,648	16,876	17,098	17,316	17,525	17,729	17,925	18,118	31
32	14,066	14,209	14,379	14,572	14,705	14,865	15,102	15,342	15,586	15,834	16,077	16,315	16,549	16,777	16,998	17,216	17,428	17,633	17,830	18,022	18,208	32
33	14,164	14,321	14,503	14,615	14,773	15,004	15,241	15,484	15,729	15,975	16,210	16,443	16,671	16,894	17,112	17,325	17,530	17,730	17,923	18,109	18,291	33
34	14,240	14,413	14,511	14,659	14,886	15,121	15,362	15,607	15,848	16,088	16,322	16,550	16,775	16,994	17,207	17,414	17,615	17,811	17,999	18,182	18,358	34
35	14,305	14,487	14,529	14,753	14,986	15,226	15,470	15,712	15,951	16,187	16,418	16,643	16,865	17,080	17,288	17,492	17,688	17,880	18,064	18,241	18,411	35
36	14,333	14,551	14,586	14,818	15,058	15,304	15,547	15,789	16,025	16,259	16,488	16,711	16,930	17,141	17,346	17,546	17,741	17,928	18,107	18,281	18,447	36
37	14,361	14,566	14,712	15,028	15,267	15,505	15,743	15,976	16,205	16,431	16,654	16,869	17,079	17,283	17,481	17,674	17,861	18,040	18,212	18,377	18,535	35
38	14,349	14,573	14,808	15,051	15,292	15,534	15,771	16,005	16,234	16,460	16,681	16,894	17,104	17,307	17,503	17,694	17,868	18,052	18,222	18,382	18,538	38
39	14,320	14,558	14,806	15,046	15,297	15,539	15,778	16,013	16,244	16,470	16,690	16,903	17,112	17,313	17,509	17,696	17,877	18,050	18,214	18,374	18,526	39
40	14,276	14,528	14,780	15,032	15,281	15,525	15,766	16,004	16,235	16,462	16,682	16,895	17,103	17,304	17,496	17,682	17,861	18,031	18,194	18,350	18,499	40
41	14,213	14,472	14,731	14,987	15,240	15,489	15,734	15,973	16,205	16,433	16,654	16,868	17,077	17,276	17,466	17,652	17,827	17,996	18,157	18,311	18,456	41
42	14,121	14,390	14,655	14,918	15,174	15,429	15,677	15,919	16,154	16,384	16,606	16,821	17,029	17,228	17,418	17,600	17,776	17,944	18,102	18,253	18,397	42
43	14,015	14,290	14,563	14,831	15,096	15,353	15,605	15,850	16,088	16,320	16,545	16,759	16,967	17,165	17,354	17,537	17,711	17,877	18,034	18,184	18,325	43
44	13,895	14,180	14,459	14,736	15,004	15,267	15,522	15,772	16,012	16,247	16,471	16,686	16,895	17,092	17,281	17,463	17,636	17,800	17,955	18,103	18,245	44
45	13,773	14,063	14,352	14,634	14,908	15,174	15,434	15,686	15,930	16,164	16,390	16,606	16,812	17,011	17,201	17,380	17,552	17,715	17,868	18,015	18,153	45
46	13,641	13,942	14,237	14,524	14,802	15,075	15,337	15,593	15,837	16,074	16,301	16,515	16,724	16,921	17,110	17,288	17,458	17,619	17,773	17,915	18,048	46
47	13,491	13,800	14,101	14,394	14,679	14,955	15,224	15,480	15,727	15,965	16,191	16,409	16,617	16,814	17,002	17,180	17,350	17,511	17,661	17,798	17,929	47

Età della vedova	ETA' DELL'ORFANO																					Età della vedova
	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
48	13,329	13,646	13,954	14,254	14,545	14,826	15,095	15,356	15,605	15,843	16,073	16,291	16,499	16,696	16,883	17,061	17,230	17,388	17,534	17,671	17,798	48
49	13,160	13,485	13,800	14,106	14,403	14,686	14,960	15,223	15,472	15,714	15,945	16,162	16,371	16,568	16,754	16,933	17,099	17,253	17,397	17,531	17,652	49
50	12,981	13,314	13,637	13,950	14,248	14,537	14,814	15,077	15,331	15,574	15,804	16,023	16,232	16,428	16,616	16,792	16,955	17,107	17,248	17,375	17,498	50
51	12,794	13,134	13,464	13,780	14,084	14,376	14,654	14,923	15,179	15,422	15,653	15,873	16,082	16,281	16,465	16,637	16,798	16,949	17,083	17,212	17,332	51
52	12,595	12,944	13,278	13,602	13,909	14,202	14,486	14,757	15,014	15,258	15,492	15,711	15,922	16,118	16,299	16,471	16,630	16,773	16,909	17,037	17,152	52
53	12,386	12,740	13,081	13,408	13,719	14,019	14,305	14,577	14,836	15,083	15,316	15,539	15,748	15,940	16,122	16,291	16,443	16,589	16,725	16,846	16,956	53
54	12,162	12,523	12,870	13,200	13,518	13,821	14,110	14,387	14,64	14,893	15,131	15,351	15,558	15,750	15,929	16,092	16,249	16,394	16,524	16,641	16,750	54
55	11,929	12,297	12,646	12,985	13,307	13,614	13,904	14,182	14,465	14,697	14,932	15,150	15,357	15,548	15,722	15,888	16,043	16,183	16,308	16,425	16,534	55
56	11,696	12,063	12,425	12,767	13,092	13,401	13,696	13,975	14,242	14,492	14,725	14,943	15,148	15,333	15,510	15,676	15,826	15,961	16,086	16,202	—	56
57	11,446	11,826	12,189	12,535	12,863	13,176	13,473	13,757	14,023	14,270	14,504	14,721	14,920	15,110	15,287	15,447	15,592	15,728	15,853	—		57
58	11,200	11,586	11,952	12,301	12,634	12,949	13,251	13,533	13,796	14,044	14,277	14,483	14,692	14,880	15,052	15,207	15,353	15,489	—			58
59	10,937	11,326	11,697	12,051	12,387	12,707	13,008	13,289	13,554	13,802	14,028	14,244	14,448	14,632	14,799	14,956	15,102	—				59
60	10,669	11,063	11,439	11,796	12,138	12,458	12,756	13,038	13,303	13,545	13,778	13,993	14,192	14,372	14,539	14,697	—					60
61	10,387	10,787	11,167	11,531	11,871	12,190	12,492	12,774	13,032	13,281	13,514	13,725	13,920	14,100	14,270	—						61
62	10,101	10,621	10,892	11,255	11,595	11,916	12,218	12,494	12,759	13,008	13,236	13,444	13,639	13,822	—							62
63	9,807	10,218	10,605	10,968	11,310	11,632	11,928	12,212	12,477	12,722	12,946	13,155	13,353	—								63
64	9,520	9,930	10,316	10,681	11,024	11,340	11,642	11,926	12,187	12,427	12,653	12,863	—									64
65	9,215	9,625	10,015	10,380	10,717	11,040	11,344	11,623	11,879	12,122	12,349	—										65
66	8,904	9,317	9,707	10,066	10,410	10,734	11,033	11,304	11,567	11,812	—											66
67	8,594	9,008	9,390	9,758	10,102	10,422	10,715	10,992	11,252	—												67
68	8,279	8,685	9,075	9,443	9,783	10,096	10,391	10,670	—													68
69	7,953	8,365	8,756	9,119	9,452	9,767	10,063	—														69
70	7,650	8,062	8,444	8,798	9,130	9,445	—															70
71	7,341	7,745	8,118	8,471	8,803	—																71
72	7,017	7,411	7,784	8,135	—																	72
73	6,688	7,079	7,449	—																		73
74	6,378	6,764	—																			74
75	6,074	—																				75

Visto, *il Ministro delle finanze*
MALFATTI

TABELLA V

Coefficienti di cui alla lettera d) *del n.* 3) *delle annesse norme*

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
0	13,712	7	10,391	14	5,947
1	13,294	8	9,833	15	5,200
2	12,859	9	9,250	16	4,421
3	12,406	10	8,644	17	3,609
4	11,933	11	8,011	18	2,762
5	11,440	12	7,351	19	1,879
6	10,926	13	6,664	20	0,959

Visto, *il Ministro delle finanze*
MALFATTI

TABELLA VI

Coefficienti di cui alla lettera e) *del n.* 3) *delle annesse norme*

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
20	14,509	42	13,565	64	9,790	86	3,178
21	14,557	43	13,458	65	9,490	87	2,989
22	14,592	44	13,350	66	9,178	88	2,812
23	14,614	45	13,257	67	8,855	89	2,648
24	14,626	46	13,134	68	8,523	90	2,496
25	14,629	47	13,526	69	8,186	91	2,354
26	14,625	48	12,936	70	7,845	92	2,224
27	14,613	49	12,803	71	7,343	93	2,104
28	14,594	50	12,683	72	7,155	94	1,994
29	14,566	51	12,553	73	6,806	95	1,892
30	14,531	52	12,413	74	6,457	96	1,799
31	14,487	53	12,262	75	6,114	97	1,714
32	14,436	54	12,099	76	5,781	98	1,636
33	14,376	55	11,924	77	5,461	99	1,564
34	14,309	56	11,737	78	5,159	100	1,498
35	14,234	57	11,538	79	4,867	101	1,438
36	14,152	58	11,326	80	4,589	102	1,381
37	14,090	59	11,102	81	4,321	103	1,326
38	13,972	60	10,866	82	4,066	104	1,268
39	13,876	61	10,616	83	3,824	105	1,199
40	13,774	62	10,354	84	3,595	106	1,093
41	13,671	63	10,078	85	3,380	107	0,856

Visto, *il Ministro delle finanze*
MALFATTI

(5620)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pisa;

Vista la nota n. 03766 del 4 aprile 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pisa fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ing. Arezzo Paliaga, collocato a riposo, con il dott. Giuseppe Tempestini;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Tempestini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Pisa, quale rappresentante della camera di commercio, in sostituzione dell'ing. Arezzo Paliaga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6028)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1978.

Autorizzazione al comune di Ivrea a contrarre un mutuo per eseguire la sistemazione e il restauro dell'edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la deliberazione consiliare n. 322 in data 7 dicembre 1976 del comune di Ivrea;

Vista la decisione n. 153 con la quale il comitato di controllo della regione Piemonte, sezione di Ivrea, approva in data 19 gennaio 1977 la deliberazione consiliare n. 322 del 7 dicembre 1976 riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 922.308.745 per la sistemazione ed il restauro dell'edificio sede degli uffici giudiziari di Ivrea;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Ritenuta la necessità di sistemare e restaurare l'edificio destinato a sede degli uffici giudiziari di Ivrea;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la sistemazione e il restauro dell'edificio adibito a sede degli uffici giudiziari di Ivrea secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli architetti Maga e Petitti, il comune di Ivrea è autorizzato a contrarre con la Direzione generale degli istituti di previdenza un mutuo di L. 922.308.745, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Ivrea un contributo nella misura di L. 101.604.000 annue (pari all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni 15.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1976 all'esercizio 1990.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Direzione generale degli istituti di previdenza, per conto del comune di Ivrea, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 13 giugno 1978

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
SPERANZA

p. *Il Ministro dell'interno*
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1978
Registro n. 18 *Giustizia, foglio n.* 119

(6230)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sicilia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Catania - siccità del periodo marzo-dicembre 1977.
Ragusa - siccità dell'autunno 1977.
Siracusa - siccità del periodo marzo-novembre 1977.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi ed altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, previste dall'art. 5, quarto comma, della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Catania - siccità del periodo marzo-dicembre 1977: intero territorio provinciale.

Ragusa - siccità dell'autunno 1977:

comune di Ispica: per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 26, 32, 33, 34 e 35;

comune di Pozzallo: per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5;

comune di Scicli: per l'intero territorio comunale, con esclusione dei seguenti fogli di mappa numeri 47, 48, 49, 71, 72, 73, 74, 75, 87, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 131, 132, 133, 134, 135 e 136;

comune di Modica: per l'intero territorio comunale, con esclusione dei seguenti fogli di mappa numeri 164 (parte), 167, 168, 170 e 199;

comune di Ragusa: per l'intero territorio comunale, con esclusione dei seguenti fogli di mappa numeri 84, 103, 104, 105, 106, 124, 125, 126, 127, 128, 152, 153, 154, 155, 156, 180, 181, 182, 183, 184, 204, 205, 206, 226, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 e 263;

comune di S. Croce Camerina: per l'intero territorio comunale, con esclusione dei seguenti fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12;

comune di Camiso: per i fogli di mappa numeri 20, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 67, 68, 69, 70, 71 e 72;

comune di Chiaramonte Gulfi: per i fogli di mappa numeri 8, 9, 15, 16, 17, 23, 30, 32, 38, 39, 74, 78, 91, 92, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127 e 128;

comune di Monterosso Almo: per l'intero territorio comunale;

comune di Giarratana: per l'intero territorio comunale.

Siracusa - siccità del periodo marzo-novembre 1977: intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: MARCORA

(6078)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1978.

Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione mensile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto in particolare l'art. 4, ultimo comma, del citato decreto presidenziale che prevede la revisione triennale degli imponibili contributivi e dei periodi di occupazione mensile;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974 contenente modificazione all'elenco delle attività lavorative e revisione degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione mensile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per le categorie di lavoratori di cui sopra;

Considerata la necessità di provvedere, per l'intervenuta scadenza del triennio di applicazione del decreto ministeriale 20 novembre 1974, alla revisione degli imponibili contributivi e dei periodi di occupazione mensile;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per l'assicurazione contro la tubercolosi e per gli assegni familiari, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed all'E.N.A.O.L.I., gli imponibili giornalieri ed i periodi di occupazione mensile per le categorie di lavoratori, soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi cui si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stabiliti nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

TABELLA DEGLI IMPONIBILI GIORNALIERI E DEI PERIODI DI OCCUPAZIONE MENSILE PER I LAVORATORI SOCI DI SOCIETA' E DI ENTI COOPERATIVI, ANCHE DI FATTO, CHE PRESTINO LA PROPRIA ATTIVITA' PER CONTO DELLE SOCIETA' ED ENTI MEDESIMI.

1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari (insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili) con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione: L. 3.450 per 26 giornate di occupazione nel mese.

2) Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo:

a) *di persone*:

1) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili: L. 3.450 per 26 giornate di occupazione nel mese;

2) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili: L. 3.600 per 26 giornate di occupazione nel mese;

b) *di merci per conto terzi*:

1) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili): L. 3.500 per 26 giornate di occupazione nel mese;

2) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili): L. 3.450 per 26 giornate di occupazione nel mese.

3) Attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili: L. 3.450 per 26 giornate di occupazione nel mese.

4) Attività varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili: L. 3.550 per 26 giornate di occupazione nel mese.

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

(6645)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano Cuneo), approvato con decreto ministeriale 5 giugno 1968, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 25 maggio 1978;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 42 dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), in conformità al seguente testo:

« La scadenza delle cambiali e delle note di pegno di cui alle lettere *e*) ed *n*) dell'art. 38 non dovrà essere superiore a dodici mesi.

E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata prevista dalle disposizioni vigenti in materia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6879)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di polvere da caccia

Con decreto ministeriale 9 agosto 1978 la polvere da caccia denominata « P.S.B. », fabbricata dalla Union Esplosivos Rio Tinto, in Galdacano (Spagna), è riconosciuta, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificata nella 1ª categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(6694)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un casello idraulico in comune di Mantova

Con decreto 10 maggio 1978, n. 486, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un casello idraulico in località Tè Brunetti in comune di Mantova, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappale 444 della superficie di mq 500 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 6 giugno 1975 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6697)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1977 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. alla dott.ssa Maria Bulla, per rinuncia dell'interessata.

(6366)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Montisola

Con deliberazione della giunta regionale 22 giugno 1978, n. 16926, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Montisola (Brescia), adottata con deliberazione consiliare 15 maggio 1976, n. 70, relativa alle aree vincolate a sensi degli articoli 39 e 40 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, secondo il disposto dell'art. 43 della stessa legge.

(6341)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano di zona del comune di Verrès

Con deliberazione della giunta regionale 16 giugno 1978, n. 2963, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata una variante al vigente piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Verrès, approvato dalla giunta regionale con provvedimento 6 aprile 1976, n. 3664.

Copia di tale deliberazione e della variante, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico ai termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6530)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castellaro

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 maggio 1978, n. 622, è stato approvato, con l'introduzione d'ufficio delle modifiche ivi indicate, il piano regolatore generale del comune di Castellaro (Imperia), adottato con deliberazione del consiglio comunale 21 ottobre 1975, n. 46.

Copia del suddetto decreto e dei relativi allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(6344)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza liquidatore di cinque società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « C.E.D.I.L.T. - Cooperativa edilizia dipendenti ispettorato del lavoro a r.l. », in Trieste;

2) « Cooperativa edilizia Benemerita a r.l. », in Muggia (Trieste);

3) « Società cooperativa edilizia fra ex militari mutilati e invalidi di guerra e invalidi civili di guerra a r.l. », in Gorizia;

4) « Cooperativa agricola di servizi di Rivarotta sullo Stella a r.l. », in Rivarotta di Teor (Udine);

5) « Cooperativa serica clauianese a r.l. », in Clauiano (Udine).

(6835)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/6208-29/VII del 3 dicembre 1936, con il quale il cognome vedovile della signora Versa Maria vedova Milič, nata a Trieste il 9 agosto 1878, venne ridotto nella forma italiana di « Emili », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Milan e Danica;

Vista la domanda prodotta in data 6 luglio 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote della predetta, sig. Emili Boris, nato ad Abbazia (Fiume) il 21 luglio 1948, residente a Sgonico - Sales 1/a, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Milič », posseduto dal padre Milan prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Milan, sig. Emili Boris, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Milič ».

Il sindaco di Sgonico è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 9 agosto 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(6836)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuto di reumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1971, e successiva rettifica, concernente l'elenco degli aiuto di reumatologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e la disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di reumatologia in base al possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di reumatologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Amira Alfonso, nato a Milano il 19 settembre 1922.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(6765)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, a tre posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico).

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernenti norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Visto il proprio decreto 8 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile successivo, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 15 maggio 1978, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, a tre posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile;

Considerato che, entro il termine prescritto dall'art. 3 del bando, sono pervenute due sole domande di partecipazione al concorso;

Ritenuta l'opportunità di riaprire il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami a tre posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1978, è riaperto di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1978

p. *Il Ministro*: ROSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1978
Registro n. 6 *Marina mercantile, foglio n.* 100

(6850)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tab. XVII).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 2, parte seconda, dell'11 gennaio 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 aprile 1977, n. 3640, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1977, registro n. 38 Poste, foglio n. 289, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tab. XVII), bandito con decreto ministeriale 20 febbraio 1975, n. 3099.

(6428)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico mediante prova d'arte a quattro posti di verniciatore (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9, parte seconda, del 21 marzo 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 gennaio 1978, n. 3721, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1978, registro n. 7 Poste, foglio n. 256, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico mediante prova d'arte a quattro posti di verniciatore (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 26 febbraio 1976, n. 3332.

(6429)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Mantova

Con decreto 15 giugno 1978, n. 1425/San. del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche rurali vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Mantova:

Bigarello, sede unica;
Marmirolo, sede seconda.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Mantova, via Mazzini, 15, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 16 ottobre 1978.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio del medico provinciale di Mantova, presso l'assessorato alla sanità della regione Lombardia in Milano, via Pontaccio, 10, presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono poste a concorso.

(6806)

OSPEDALE « S. MARIA » DI CONSELVE

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Conselve (Padova).

(3002/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(3003/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI CASTELNOVO NE' MONTI

Concorso ad un posto di assistente della sezione di ortopedia-traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

(3022/S)

OSPEDALE « A. ANGELUCCI » DI SUBIACO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Subiaco (Roma).

(3042/S)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(3005/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782380)